

che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CON L'INTERVENTO IN CAUSA DI

S.p.a., in persona del legale rappresentante ed Amministratore Delegato dott. _____, con sede in _____ ed elettivamente domiciliata in _____ presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. _____ in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

S.p.a., in persona del legale rappresentante dott. _____, con sede in _____ ed elettivamente domiciliata in _____ presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. _____ in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

TERZE CHIAMATE IN CAUSA

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20-9-2013.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato il 6-3-2009 _____ esponeva che il 21 agosto 2008, trovandosi ad accudire la madre _____, ricoverata presso l'unità operativa di geriatria dell'Azienda U.S.L. di _____ alla richiesta dell'intervento di un'infermiera che assistesse l'anziana donna nell'impellente necessità di defecare, era intervenuta tale

(così in seguito identificata), la quale aveva ingiuriato la degente, alla presenza degli altri ricoverati, con le frasi: "Sai dove te la ficco la pala?" e "Spingiti sulla pancia e caca nel

pagina 2 di 16



letto”, continuando a deriderla con una collega che passava nel corridoio, che si limitava a sorridere dell'accaduto, senza intervenire.

La si era allora trovata costretta a defecare nel letto, atterrita ed umiliata, non meno del figlio, prostrato ed impotente di fronte a tanta inefficienza e maleducazione.

Presentato il giorno successivo un esposto all'Azienda U.S.L., il si era visto da questa protestare l'estraneità all'accaduto, pur riconosciuto, in quanto la non era una sua dipendente, ma un'addetta al servizio operativo rifacimento letti gestito in regime di outsourcing.

L'attore dunque, dopo aver ricevuto il 24-10-2008 una lettera con la quale la S.p.a., verificato l'accaduto, dando atto di aver provveduto ad adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari, formulava generiche e tardive scuse, conveniva in giudizio l'Azienda U.S.L. di perché fosse riconosciuta tenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, sia iure proprio, da quantificarsi in via equitativa in € 4.000,00 ovvero altra somma ritenuta di giustizia, sia iure hereditario, da quantificarsi in via equitativa in € 6.000,00 (la era deceduta appena quindici giorni dopo l'accaduto, lasciando eredi l'attore ed un altro figlio) ovvero altra somma ritenuta di giustizia.

La convenuta A.U.S.L. si costituiva in giudizio eccependo che la responsabile dell'accaduto, non indossava il camice bianco tipico degli infermieri, ma una tuta blu che contraddistingueva gli operatori addetti al servizio di rifacimento dei letti ed era dipendente della S.p.a., sicchè non poteva esserle addebitato inadempimento contrattuale; che l'offesa arrecata, considerata anche l'episodicità del fatto, non rivestiva comunque i requisiti di gravità necessari per dar luogo all'invocato risarcimento del danno non patrimoniale, nemmeno provato nella sua entità; nel chiedere il rigetto della domanda, avanzava tuttavia istanza di chiamata in causa della S.p.a., in forza del contratto con questa in atto dal 1° gennaio 2004, per esserne manlevata da ogni conseguenza derivante dalla domanda.

Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si costituiva in giudizio, non negando di essere affidataria del “Servizio di noleggio – lavaggio biancheria sanitaria ed ospedaliera, nonché materasseria per le esigenze della AUSL di , come da contratto del 29-6-2004, ampliato al servizio di rifacimento dei letti, come da scrittura privata dell'11-8-2006, evidenziando



che per l'esecuzione di tale ulteriore servizio si era avvalsa di personale messo a disposizione dall'agenzia di lavoro interinale S.p.a., come da accordo quadro per la durata dall'1-1-2007 al 31-12-2009, previo corso di formazione sotto l'egida di referenti interni dell'AUSL; eccepiva dunque che la non era mai stata sua dipendente, in quanto legata da apposito contratto di lavoro alla suddetta agenzia, prorogato per due volte fino al 31-12-2008, e che pertanto la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2049 c.c. era imputabile all'agenzia medesima, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, ferme restando le eccezioni già svolte dalla convenuta in ordine all'an ed al quantum debeatur, per le quali chiedeva il rigetto della domanda principale, oltre che di quella di garanzia.

Autorizzata la chiamata in causa, la S.p.a. si costituiva in giudizio evidenziando di aver stipulato il contratto di lavoro somministrato con la in data 16-2-2008, a fronte dell'esigenza della manifestata il 15-2-2008 di disporre di un lavoratore per il periodo 16-2-2008 / 30-4-2008 con la mansione di addetto al rifacimento dei letti ed alle cure igieniche, e che sia il contratto di somministrazione sia quello di lavoro somministrato erano stati prorogati dapprima sino al 30-9-2008 e poi sino al 31-12-2008; che a fronte della segnalazione e dei riscontri in ordine alla gravità dei fatti addebitati alla a costei era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione di due giorni dall'attività lavorativa e dalla retribuzione ed alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro non era stato più rinnovato; eccepiva dunque l'esclusiva responsabilità della società utilizzatrice

ex art. 26 D.Lgs. 276/03, in forza del quale, in tema di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni, inconferente ed inapplicabile l'istituto della responsabilità ex art. 2049 c.c., riferibile unicamente al soggetto nella cui organizzazione d'impresa è inserito il lavoratore che ha provocato il danno o comunque al soggetto che ha esercitato il potere direttivo e di controllo sull'attività del lavoratore; concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e comunque anche di quella principale, infondate nel merito le pretese risarcitorie, fumose ed inconsistenti le doglianze attoree.

Sulle produzioni documentali ritualmente acquisite, all'udienza del 20-9-2013 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con



concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti) per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Gli addebiti, incontestati, alla _____, appaiono effettivamente integrare i delitti di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone di cui all'art. 594 u.c. c.p. e quanto meno dell'omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., giacchè, a prescindere dalle mansioni effettivamente svolte, pur avrebbe dovuto la _____ dare immediato avviso al personale infermieristico, in ogni caso competente, perché intervenisse per prestare la dovuta assistenza all'anziana ammalata.

Orbene, in tema di danno risarcibile, si ricorda come da tempo ormai la giurisprudenza di legittimità e di merito sia pervenuta al riconoscimento che "la lesione del diritto alla salute e di ogni altro valore inerente alla persona costituzionalmente garantito costituisce un evento immanente ovvero interno al fatto illecito e ne comporta pertanto il relativo risarcimento, indipendentemente dai riflessi patrimoniali che da tale lesione conseguano, integranti voce di danno eventuale, autonoma ed aggiuntiva" (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2004, n. 7980).

E la Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729, ha ulteriormente precisato che "il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. (Corte Cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.".

Spiega la Suprema Corte che "il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del



danno non patrimoniale ben può esse riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828; conforme Cass. III, 20 ottobre 2005, n. 20323).

Quando il fatto illegittimo lede diritti della persona, arrecando pregiudizio all'onore e al decoro e dunque alla dignità dell'individuo, il danno è in re ipsa e deve essere risarcito, sulla base di criteri equitativi, senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entità.

Così la Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507: "In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto".



Più di recente, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972, le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del cosiddetto danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c., ribadendo innanzitutto che esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, come nel caso di specie); e quelle in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Stabilendo che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprendente, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva (sicché non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepisibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona), le Sezioni Unite hanno sancito che esso va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, dovendo pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; la Suprema Corte riconosce però che la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, anche se non un pregiudizio a sé stante.

Occorre inoltre "che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità".

Nel caso di specie non sembra possa essere messa in discussione l'intollerabilità della condotta posta in essere dalla sintomatica la stessa sanzione disciplinare inflittale, donde la sussistenza di un danno risarcibile, commisurabile all'oggettiva rilevanza



della condotta stessa ed alle condizioni soggettive della persona offesa, parametri dell'invocata liquidazione equitativa, per quanto sopra l'unica adottabile in casi del genere.

Invero il danno risarcibile a norma dell'art. 185 c.p. è costituito, oltre che da una componente patrimoniale, consistente nel danno emergente e nel mancato guadagno, da quella non patrimoniale, consistente, per la persona fisica, nella sofferenza fisica o morale (cfr.: Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in motivazione) e, si ribadisce, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, ai sensi degli artt. 2056, 1° comma e 1226 c.c., in modo che la quantificazione tenga conto degli effettivi pregiudizi patiti in conseguenza della gravità dell'illecito penale, alla luce di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, così da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto.

Inoltre, in tema di obbligazioni nascenti dal reato, solo il risarcimento che conseguirebbe alla violazione del diritto alla vita, inerendo strettamente ad una sfera di interessi personalissimi, non è trasmissibile iure hereditatis (nel caso in cui alla lesione consegua, a breve distanza di tempo, la morte), mentre la risarcibilità di ogni altro danno è certamente trasmissibile agli eredi della persona offesa dal reato, rappresentando un mancato apporto al patrimonio del defunto delle utilità economiche che gli sarebbero spettate a ristoro e compensazione delle menomazioni della sua integrità psico-fisica (cfr.: Cass. pen., Sez. V, 31 gennaio 2000, n. 4731).

Infine, sempre in tema di danno da reato, un rapporto di parentela, stretta come nel caso di specie (avendo peraltro il figlio assistito all'offesa arrecata alla madre, umiliata al punto da vedersi costretta a defecarsi addosso), legittima senza dubbio la formulazione di una pretesa risarcitoria da parte del parente della vittima del reato, il quale assuma di aver subito danno, nel caso di specie morale, per effetto della lesione dell'integrità psico-fisica della stessa vittima (cfr.: Cass. pen, Sez. IV, 4 ottobre 2002, massima redazionale, in Riv. Pen. 2002).

Deve allora condividersi nella fattispecie la sussistenza di un danno risarcibile iure proprio e iure hereditario, che appare congruo quantificare, se non nelle misure rivendicate, in € 2.000,00 iure proprio ed in € 2.000,00 (50 % di € 4.000,00) iure hereditario.



Va evidenziato come l'attore abbia accennato (con riferimento alla diffida datata 29-4-2008 in risposta alla missiva del 5-9-2008 del Direttore dell'unità operativa di Geriatria) ad una responsabilità della convenuta A.U.S.L. per i danni subiti, a causa della non diligente esecuzione delle prestazioni di assistenza sanitaria nell'unità ospedaliera ove la madre era ricoverata, che discende dal disposto dell'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, disposizione che estende all'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 c.c. e che presuppone che l'opera svolta dagli ausiliari del debitore sia connessa con l'adempimento della prestazione, circostanza indubitabile nel caso di specie, in modo che, ai fini della detta responsabilità, sia accertato il nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150).

La responsabilità del debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, prevista dalla norma appena citata, ricorre tanto nell'ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione alla azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all'esecuzione del contratto, ancorchè siano estranei all'azienda e al rapporto con il creditore (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 1973, n. 231).

Ed è pacifico che l'ente ospedaliero risponda a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione delle prestazioni di cura ed assistenza da parte di un proprio dipendente a norma dell'art. 1228 cod. civ. (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297 per l'ipotesi dell'attività medico-chirurgica; con riguardo a detta ipotesi è stato stabilito il principio per cui "il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile"; ancora al riguardo: Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2006, n. 12362, che precisa che "sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del



danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti”.

Il _____, se non si duole di una carente assistenza, non solo prima, ma nemmeno in occasione dell'episodio di cui si rese protagonista la _____ (salvo l'accenno all'atteggiamento compiacente di una sua non meglio identificata “collega”), ascrivibile al personale dipendente della convenuta (avrebbe egli preferito “evitare un immediato confronto con le infermiere”); denuncia tuttavia, sebbene addebitandola alla _____, una “incapacità di far fronte ad una semplice richiesta di intervento”, dipesa da “una precisa volontà di un membro dello staff ospedaliero di non adempiere ai propri obblighi”, con l'aggravante di una condotta integrante estremi di reato, “dal che discende anche una concorrente responsabilità di natura extracontrattuale della stessa _____ e, conseguentemente, della struttura ospedaliera convenuta ex art. 2049 c.c.”.

A tal proposito, la Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 1995, n. 2577, spiega che “è ipotizzabile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale non solo quando lo stesso fatto è imputabile a più autori, a diversi titoli, ma anche quando in capo ad una stessa persona danneggiata sussiste una molteplicità di situazioni protette, in relazione sia ad un precedente obbligo relativo, sia a divieti generali ed assoluti. Tali sono, per loro natura, quelli che tutelano gli interessi considerati dai delitti previsti dal codice penale, rispetto ai quali la tutela civilistica assegnata alle vittime costituisce il riflesso patrimoniale della violazione di un divieto più ampio, che prescinde dall'esistenza di obblighi di origine contrattuale ed attiene, invece, al diritto assoluto del soggetto di non subire pregiudizio ai diritti personalissimi, o quello di proprietà, di cui è titolare”.

È ben vero, per essere stato documentato, e lo stesso attore dà atto di esserne stato edotto prima di agire in giudizio, come la _____ “infermiera” non fosse e non facesse dunque parte dello “staff ospedaliero”, svolgendo invece ella mansioni di addetta al rifacimento letti nell'ambito di un rapporto intercorrente con la _____ S.p.a..

Questa, per quanto emerge dalla scrittura privata di data 11 agosto 2006, si era vista affidare detto servizio tramite estensione del precedente contratto d'appalto in data 29-6-2004, ad oggetto il servizio di noleggio – lavaggio biancheria sanitaria ed ospedaliera nonché



materasseria per le esigenze dell'A.U.S.L. di _____, in esecuzione della delibera n. 1118 del 15-10-2003.

Come è noto, nel contratto d'appalto, a norma dell'art. 1655 c.c., una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro; "la distinzione tra appalto d'opera e appalto di servizi riguarda l'oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere" (Cas. Civ., Sez. II, 17 aprile 2001, n. 5609).

Il servizio appaltato ricomprendeva "in caso di rifacimento del letto occupato, supporto all'infermiere per quanto riguarda le cure igieniche di particolare complessità assistenziale o su delega dell'infermiere stesso le seguenti attività assistenziali: imboccamento, igiene del viso, igiene del cavo orale e protesi dentari, igiene delle mani e degli arti inferiori", obbligandosi all'uopo la _____ S.p.a. ad impiegare "solo operatori adeguatamente formati ed addestrati", indossanti "in maniera corretta, completa e decorosa, la divisa in dotazione" e "dotati di apposito cartellino di riconoscimento".

Può discutersi dunque se dell'opera della _____, in un caso come quello in esame, concernente un atto di cooperazione in un elementare bisogno della persona, l'ente ospedaliero potesse dirsi essersi avvalso, al fine di assicurare ai degenti le necessarie prestazioni di natura paramedica.

In ogni caso sembra potersi affermare che la presenza di operatori con siffatte mansioni nell'ambiente ospedaliero comportava quanto meno che ad essi, come perciò anche alla _____, i ricoverati potessero far riferimento, se non altro per sollecitare a chi di dovere l'assistenza necessaria, e che da parte loro costoro fossero tenuti a soddisfare una simile esigenza; in difetto, ed a maggior ragione nell'ipotesi di un rifiuto, volontario e tanto deprecabile come quello opposto dalla _____ nel caso di specie, non potendo negarsi il concretarsi di una situazione di oggettiva carenza delle dovute prestazioni di assistenza e cura.

Orbene, (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5449) "l'elemento soggettivo dell'illecito - sia contrattuale che extracontrattuale - si articola nei due concetti, del tutto



eterogenei, di dolo e di colpa, essendo il primo un atteggiamento psicologico intenzionalmente diretto alla lesione dell'altrui diritto e la seconda viceversa, una condizione soggettiva caratterizzata, al di là delle possibili variazioni di intensità, dalla non volontarietà del fatto dannoso”.

Sotto il profilo della responsabilità contrattuale della convenuta ex art. 1228 c.c., tuttavia, la stessa Suprema Corte giunge a configurare, con riferimento al fatto generatore di danno imputabile a dolo o colpa dei terzi della cui opera il debitore si avvale, “una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell’ausiliario che lo ha sostituito nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del debitore”, senza nemmeno “la necessità di configurare una sua culpa in eligendo” (conforme Cass. civ., Sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18299, in fattispecie di contratto di subtrasporto, in cui il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell’operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 cod. civ.).

Delle conseguenze della condotta dolosa posta in essere dalla _____, dell’opera della quale essa convenuta A.U.S.L. si trovò dunque ad usufruire nei termini appena evidenziati, deve pertanto la convenuta medesima dolersi e rispondere come se esse fossero derivate dall’inadempimento diretto delle prestazioni di assistenza ospedaliera cui era obbligata nei confronti della _____.

La convenuta A.U.S.L. di _____ deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno conseguente all’obbligazione inadempita, nelle modalità indiscusse, in favore dell’odierno attore, come sopra quantificato nell’attualità in complessivi € 4.000,00.

Alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile, il debito di valore, configurato dall’obbligazione risarcitoria, si converte in debito di valuta ed il ritardo nell’adempimento, come per ogni obbligazione pecuniaria, comporta, a norma dell’art. 1224 c.c., il diritto agli interessi di mora al tasso legale.

Viceversa, sotto il profilo della responsabilità ex art. 2049 c.c., norma anch’essa espressamente richiamata dall’attore, va ricordato come essa disciplini la responsabilità del committente per danni arrecati dai commessi ai terzi, la cui ratio sta nel principio di carattere



In altre parole si sarebbe dovuta allegare la responsabilità della convenuta sulla base della norma primaria e di carattere generale di cui all'art. 2043 c.c. e non già sulla base di quella secondaria e particolare di cui all'art. 2049 c.c..

Ma di ciò non si è discusso affatto nella fattispecie.

Le conseguenze pregiudizievoli alla convenuta derivano in ogni caso da una inadeguata prestazione e dunque da una colpevole inadempienza nell'esecuzione del servizio ricevuto in appalto, nei termini sopra specificati, da parte della terza chiamata in causa S.p.a., responsabile dunque a sua volta nei confronti della committente A.U.S.L. per quanto posto in essere dalla anche, in tal caso, ai sensi dell'art. 2049 c.c., risultando quest'ultima inserita nella sua organizzazione d'impresa, ininfluente la circostanza per la quale la stessa possa aver ricevuto dall'azienda ospedaliera un corso di formazione per l'adeguato svolgimento delle sue mansioni.

Invero, essendosi trattato di una lavoratrice somministrata, sovrviene il principio per cui, ex art. 20 c. 2 D.Lgs. 276/03, "per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore", e "la responsabilità del preponente ex art. 2049 cod. civ. si fonda sulla mera circostanza dell'inserimento dell'agente nell'impresa, senza che assuma, all'uopo, rilievo, il carattere della continuità, o meno, dell'incarico affidatogli - essendo sufficiente, per converso, che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall'imprenditore -, e senza che, ancora, risulti necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'agente ed il preponente" (Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 1999, n. 6233).

La S.p.a. deve essere dunque condannata a tenere indenne la convenuta A.U.S.L. di quanto questa viene chiamata a pagare in favore dell'attore.

Per le stesse ragioni appena enunciate, risultando ininfluente che la risultasse formalmente lavoratrice dipendente della S.p.a., nonché alla luce del principio espressamente enunciato dall'art. 26 D.Lgs. citato ("Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni"), deve essere disattesa la domanda di manleva dalla S.p.a. a sua volta avanzata nei confronti della



S.p.a., senza che a suo carico siano stati lamentati particolari inadempimenti al contratto di somministrazione di manodopera con la medesima stipulato in data 15-2-2008 e successive proroghe.

Le spese seguono la soccombenza, secondo liquidazione come da dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 9 c. 3 della L. 24-3-2012, n. 27 di conversione del D.L. 24-1-2012, n. 1 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (scaglione di valore fino a € 25.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria: valori medi).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
in proprio ed in qualità di erede di _____, attore, contro l'Azienda Unità Sanitaria
Locale di _____, in persona del Direttore Generale pro tempore, convenuta, con l'intervento
della _____ S.p.a., in persona del legale rappresentante ed Amministratore
Delegato dott. _____ e della _____ S.p.a., in persona del legale
rappresentante dott. _____, terze chiamate in causa, contrariis reiectis, così
provvede:

- condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.278,00, di cui € 178,00 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P.;
- condanna la terza chiamata in causa _____ S.p.a. a tenere indenne la convenuta da quanto questa viene condannata a pagare in forza dei capi che precedono;
- condanna la terza chiamata in causa _____ S.p.a. alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P.;



- respinge la domanda avanzata dalla terza chiamata in causa S.p.a.
nei confronti della S.p.a.;
- condanna la terza chiamata in causa S.p.a. alla rifusione in favore
della S.p.a. delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €
2.100,00 per compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P..

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 14-3-2014

Il Giudice
Dott. Marco Bortone

